



Facoltà di Agraria, Università di Sassari

Regolamento per il conseguimento dei CFU relativi alle altre attività

I CFU relativi ai crediti denominati “altre attività” sono regolamentati dal comma e) dall’articolo 10 della legge 270/2004 (Allegato 1), che prevede che esse non debbano comprendere attività relative alle discipline di base, caratterizzanti, affini ed integrative, ed a scelta.

Pertanto, il Consiglio dei Corsi di Studio riconoscerà come “altre attività”, senza voto di profitto le certificazioni relative a:

- capacità informatiche o telematiche, da comprovare con adeguata certificazione (ad es. Patente Europea di uso dei computer, etc.);
- ulteriori capacità linguistiche, in aggiunta a quanto già acquisito nei corsi di inglese previsti dagli ordinamenti di studio, documentate dal conseguimento di Certificati Internazionali, che verranno riconosciuti secondo quanto previsto dal Centro Linguistico di Ateneo;
- relazionali, o comunque utili per l'inserimento nel mondo del lavoro, quali quelle acquisite con corsi professionali, ad es. di progettazione, di legislazione, di HACCP, marketing, politiche agricole, etc., di imprenditoria giovanile, di acquisizione di specifiche capacità professionali (ad es. tecniche di fecondazione artificiale, valutazione delle carcasse, valutazione della qualità dei prodotti zootecnici), etc.
- attività di tirocinio pratico-applicativo presso aziende od enti esterni all’Università. Per ogni 12 ore di tirocinio o stage verrà riconosciuto 1 CFU. La richiesta di tirocinio va presentata al Consiglio di Corso di Studio nelle scadenze da esso stabilite. Alla fine del tirocinio dovrà essere presentata al Consiglio di Corso di Studio la documentazione attestante l’avvenuta frequenza ed una relazione finale che descriva, in uno spazio massimo di 5 cartelle internazionali, le attività condotte;
- partecipazione a seminari, convegni, corsi formativi e viaggi di istruzione, purché opportunamente documentata. Al tal fine verranno assegnati:
 - 0,125 CFU per ogni ora di seminario, workshop, corso o convegno universitario seguito; Per il calcolo della durata delle attività, si farà riferimento a quanto attestato dal docente responsabile o referente per l’attività specifica;
 - 0,083 CFU (12 ore per un CFU) per ogni ora di viaggio di istruzione (per un massimo di 8 ore per giornata)
 - l’attestazione della partecipazione a tali attività dovrà essere riportata nel libretto di tutorato, nel quale andranno riportati denominazione, durata, data di svolgimento dell’attività e firma di entrata ed uscita (quest’ultima solamente nel caso di attività di durata superiore all’ora) dello studente; queste attività andranno controfirmate dal docente responsabile dell’organizzazione dell’attività.

Il Consiglio dei Corsi di Studio riconoscerà i CFU relativi ad “altre attività” a seguito della valutazione della documentazione presentata dagli studenti secondo le scadenze previste dalla Facoltà per tutte le attività di tirocinio.

ALLEGATO 1

Normativa di riferimento: DM 270/2004

Art. 10.

Obiettivi e attività formative qualificanti delle classi

1. I decreti ministeriali individuano preliminarmente, per ogni classe di corsi di laurea, gli obiettivi formativi qualificanti e le attività formative indispensabili per conseguirli, raggruppandole nelle seguenti tipologie:

- a) attività formative in uno o più ambiti disciplinari relativi alla formazione di base;
- b) attività formative in uno o più ambiti disciplinari caratterizzanti la classe.

2. I decreti ministeriali determinano altresì, per ciascuna classe di corsi di laurea, il numero minimo di crediti che gli ordinamenti didattici riservano ad ogni attività formativa e ad ogni ambito disciplinare di cui al comma 1, rispettando il vincolo percentuale, sul totale dei crediti necessari per conseguire il titolo di studio, non superiore al 50 per cento dei crediti stessi, fatti salvi i corsi preordinati all'accesso alle attività professionali, tenuto conto degli obiettivi formativi generali delle classi.

3. I decreti di cui al comma 1 determinano, altresì, il numero minimo di CFU necessario per l'istituzione dei corsi di studio adeguatamente differenziati.

4. I decreti ministeriali individuano preliminarmente per ogni classe di corsi di laurea magistrale gli obiettivi formativi qualificanti e le attività formative caratterizzanti indispensabili per conseguirli in misura non superiore al 40 per cento dei crediti complessivi, fatti salvi i corsi preordinati all'accesso alle attività professionali.

5. Oltre alle attività formative qualificanti, come previsto ai commi 1, 2 e 3, i corsi di studio dovranno prevedere:

- a) attività formative autonomamente scelte dallo studente purché coerenti con il progetto formativo;
- b) attività formative in uno o più ambiti disciplinari affini o integrativi a quelli di base e caratterizzanti, anche con riguardo alle culture di contesto e alla formazione interdisciplinare;
- c) attività formative relative alla preparazione della prova finale per il conseguimento del titolo di studio e, con riferimento alla laurea, alla verifica della conoscenza di almeno una lingua straniera oltre l'italiano;
- d) **attività formative, non previste dalle lettere precedenti, volte ad acquisire ulteriori conoscenze linguistiche, nonché abilità informatiche e telematiche, relazionali, o comunque utili per l'inserimento nel mondo del lavoro, nonché attività formative volte ad agevolare le scelte professionali, mediante la conoscenza diretta del settore lavorativo cui il titolo di studio può dare accesso, tra cui, in particolare, i tirocini formativi e di orientamento di cui al decreto 25 marzo 1998, n. 142, del Ministero del lavoro;**
- e) nell'ipotesi di cui all'articolo 3, comma 5, attività formative relative agli stages e ai tirocini formativi presso imprese, amministrazioni pubbliche, enti pubblici o privati ivi compresi quelli del terzo settore, ordini e collegi professionali, sulla base di apposite convenzioni.